



Protocollo d'intesa

tra

Agenzia per l'Italia Digitale, con sede in Roma, via Liszt n. 21, c.f.: 97735020584, in persona del Direttore Generale *pro tempore* Ing. Francesco Paorici (di seguito AGID),

e

ALI Lega delle Autonomie Locali Italiane, con sede in Roma, via degli Scialoja n. 3; c.f.: 80209030586, p. iva: 02133711008, in persona del Presidente Matteo Ricci (di seguito ALI),

di seguito congiuntamente "*le Parti*"

VISTI

- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i., con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e, in particolare, l'art. 14-*bis* concernente l'Agenzia per l'Italia Digitale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2020, con cui l'Ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

CONSIDERATO CHE

- AGID ha sviluppato un Tool di Cyber Risk Management nell'ambito del progetto "Italia Login – la casa del cittadino" al fine di promuovere la cultura della sicurezza informatica e permettere alle pubbliche amministrazioni di effettuare azioni di self assessment che permettano in base ai risultati conseguiti di organizzare politiche di miglioramento della sicurezza dei servizi ai cittadini, con la conseguenza di aumentare la fiducia di cittadini e imprese nei confronti dei servizi digitali della PA e di garantire una maggiore efficienza della capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione.

- Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020 – 2022 indirizza azioni per l'aumento della consapevolezza della minaccia cibernetica e per la mitigazione dei rischi cibernetici.
- ALI – AUTONOMIE LOCALI ITALIANE, è un'associazione di Enti locali (comuni, province, regioni, comunità montane) che opera in ambito territoriale, supportando i propri associati nello svolgimento delle funzioni istituzionali nell'interesse delle popolazioni amministrate.
- ALI – AUTONOMIE LOCALI ITALIANE, agevola il processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali, persegue questo obiettivo mediante iniziative e attività di informazione, formazione e consulenza, facendosi portavoce delle amministrazioni locali, in particolare intervenendo nell'attività legislativa del Parlamento e dei Consigli regionali con proposte in favore del ruolo e delle attività dei governi locali.
- negli ultimi anni ALI promuove l'innovazione organizzativa e l'introduzione di nuovi modelli di gestione, orientando il proprio impegno di Associazione al servizio delle amministrazioni locali, promuovendo attività di formazione e di consulenza tecnica, metodologica e di ricerca anche sul tema della sicurezza informatica;

RITENUTO DI INTERESSE COMUNE

- promuovere e agevolare l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla sicurezza informatica dei servizi online delle pubbliche amministrazioni, specialmente alla luce delle attuali esigenze di immediata semplificazione e informatizzazione dei servizi emerse nel contesto emergenziale dovuto al diffondersi del Covid-19;

ATTESO CHE

- il presente Protocollo rappresenta uno strumento di azione coordinata tra le Parti, finalizzato a rendere l'attività amministrativa efficiente, razionale e adeguata nonché a perseguire con maggiore tempestività ed efficacia le comuni finalità sopra evidenziate;

Tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ne orientano l'interpretazione e l'attuazione, per quanto non specificamente dettagliato nel seguente articolato.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

Il presente Protocollo concerne:

- l'identificazione di un modello operativo da applicare in caso di problematiche legate alla gestione della sicurezza informatica.

- avvio di azioni sinergiche idonee alla promozione e allo sviluppo del presente accordo.

Art. 3
(Attività)

1. In relazione all'oggetto e alle finalità di cui al precedente articolo 2, ciascuna Parte si impegna a svolgere le rispettive attività di seguito indicate:

a) AGID:

- Messa a disposizione del tool di cyber risk assessment;
- Supporto all'uso del tool in tutte le fasi;
- Preparazione del materiale per la realizzazione di campagne per la Cyber Security Awareness.

b) ALI:

- promozione, presso la rete delle proprie articolazioni regionali, dei contenuti del presente accordo, al fine di favorirne la più ampia diffusione nel territorio;
- informazione ai propri associati del contenuto e delle modalità operative del presente accordo anche in occasione delle iniziative istituzionali da essa stessa organizzate o alle quali partecipa;
- diffusione al presente accordo in modo permanente sul proprio sito web istituzionale;
- organizzazione degli eventi destinati ai propri associati e a tutto il sistema delle autonomie locali sulle problematiche connesse al seguente accordo;
- formazione degli operatori.

ALI per tutti gli aspetti operativi e organizzativi necessari a dare attuazione al presente accordo, farà riferimento alla propria società di servizi LEGANET s.r.l. alla quali verrà rimandato il coordinamento delle varie attività di reciproco interesse.

2. Qualora si verificassero esigenze sopravvenute, l'aggiornamento e/o la revisione delle attività descritte al precedente comma, è convenuto tra le Parti e definito con apposito atto aggiuntivo al presente Accordo.

Art. 4
(Oneri economici)

Il Protocollo non prevede impegni di natura economico-finanziaria tra le Parti.

Art. 5
(referenti)

1. I referenti del presente Protocollo sono:

- per AGID: Francesco Tortorelli
- per ALI: Alessandro Broccatelli

Art. 6
(Durata ed efficacia)

1. Il presente Protocollo ha una durata sino al 30 dicembre 2022.

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, solo sulla base di apposita richiesta, sorretta da comprovati motivi, pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza del Protocollo.

Art. 7
(Responsabilità)

1. Ciascuna Parte è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che dovessero essere instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

Art. 8
(Proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale)

1. AGID e ALI non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui l'altra Parte abbia usato ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa.
2. Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell'ambito del presente Protocollo, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.
3. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 9
(Recesso)

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo per cause sopravvenute, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno un mese.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali relativi a entrambe le Parti è effettuato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ai fini della gestione del presente Protocollo e per il tempo stabilito dalla normativa vigente a fini amministrativi.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di aver autonomamente acquisito il consenso del proprio personale interessato.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno del presente Protocollo, trova applicazione la normativa vigente.

Art. 14
(Risoluzione amichevole delle controversie e Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in merito alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente Protocollo.
2. In caso di esito negativo del tentativo di risoluzione bonaria, le controversie sono devolute al foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Agenzia per l'Italia Digitale

Il Direttore Generale
Francesco PAORICI

ALI

Il Presidente
Matteo Ricci